

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 settembre 2008, n. 0238/Pres.

**Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR)
FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007 – 2013**

Elenco DPRReg. modificanti:

Modifiche approvate dal DPRReg. 6/7/2009, n. 0185/Pres. (B.U.R. 15/7/2009, n. 28).

Modifiche approvate dal DPRReg. 9/5/2011, n. 0105/Pres. (B.U.R. 18/5/2011, n. 20).

Modifiche approvate dal DPRReg. 9/6/2015, n. 0114/Pres. (B.U.R. 24/6/2015, n. 25).

**CAPO I
FINALITÀ E DEFINIZIONI**

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Definizioni

**CAPO II
DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL FONDO**

- Art. 3 Trasferimenti in favore del Fondo
- Art. 4 Modalità di funzionamento e di utilizzazione del Fondo
- Art. 5 Comunicazione delle esigenze finanziarie

**CAPO III
DISPOSIZIONI COMUNI PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA**

- Art. 6 Ripartizione delle funzioni tra Autorità di Gestione e Strutture regionali attuatrici
- Art. 7 Procedure
- Art. 8 Proroghe fine progetto
- Art. 9 Pubblicità
- Art. 9 bis Delegazione amministrativa intersoggettiva

**CAPO IV
DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE ORDINARIA DEL PROGRAMMA**

- Art. 10 Definizione di gestione ordinaria
- Art. 11 Impegno e concessione delle risorse destinate al Programma
- Art. 12 Autorizzazione dei pagamenti
- Art. 13 Pagamenti
- Art. 14 Revoche, rideterminazioni e prese d'atto di rinuncia

CAPO V
DISPOSIZIONI PER LE GESTIONI SPECIALI DEL PROGRAMMA

- Art. 15 Finanziamento di operazioni coerenti già ammesse a finanziamento di leggi regionali di settore
- Art. 16 Disposizioni specifiche per il cofinanziamento delle operazioni di competenza della Protezione Civile della Regione
- Art. 17 Rapporti con Organismi intermedi
- Art. 17 bis. Disposizioni per l'attuazione dell'attività 4.2.a) del Programma
- Art. 18 Entrata in vigore

CAPO I
FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1
(*Finalità*)

Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione e di attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR Competitività Regionale e Occupazione 2007 - 2013 in attuazione del capo V della legge regionale n. 7/2008 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza alle Comunità Europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) 1083/2006 (legge comunitaria 2007)".

Art. 2
(*Definizioni*)

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- a) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR): Fondo strutturale che interviene, nell'ambito della politica di coesione comunitaria e che cofinanzia il Programma Operativo, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
- b) Programma Operativo Regionale (POR): il documento (in seguito denominato Programma) presentato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e approvato dalla Commissione europea che fissa una strategia di sviluppo attraverso una serie coerente di priorità da realizzare con il contributo del FESR;
- c) Assi prioritari: ciascuna delle priorità della strategia contenuta nel Programma comprendente un gruppo di operazioni connesse tra loro e aventi obiettivi specifici misurabili;
- d) Attività: le azioni del Programma finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli Assi prioritari d'intervento;
- e) Strutture regionali attuatrici: le Direzioni centrali e i Servizi della Regione Friuli Venezia Giulia responsabili dell'attuazione e della gestione delle attività previste dal Programma Operativo Regionale che esercitano le funzioni e assumono le

- responsabilità connesse all'attuazione del Programma Operativo secondo quanto stabilito dall'art. 6 del presente regolamento;
- f) Autorità di Gestione: è l'organismo responsabile della gestione e attuazione del Programma secondo quanto stabilito dall'art. 60 del Regolamento CE n. 1083/2006 e come specificato nell'art. 6 del presente regolamento. Tale organismo è individuato nella Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, e la competenza è svolta dal Vicedirettore centrale preposto all'Area per il manifatturiero della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali ⁽¹⁾⁽²⁾;
- g) Autorità di Certificazione: l'organismo responsabile della corretta certificazione delle spese erogate a valere sui fondi comunitari e statali per l'attuazione del Programma, secondo quanto stabilito dall'art. 61 del Regolamento CE n. 1083/2006. Per il Programma è individuato nel Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del personale e di spesa della programmazione comunitaria della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie ⁽²⁾;
- h) Soggetto pagatore: l'organismo responsabile dell'esecuzione dei pagamenti nell'ambito del Programma. Tale Organismo è individuato all'interno della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie ⁽²⁾;
- i) Organismi intermedi: qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'Autorità di gestione o di Certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni, come previsto dagli articoli 42 e 43 del Regolamento CE 1083/06;
- j) Autorità Ambientale: l'organismo, istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 1278 dd. 9 giugno 2006 e successive modifiche e integrazioni, responsabile della promozione e della verifica dell'integrazione della componente ambientale in tutti i settori d'azione del Programma, affinché sia assicurata la coerenza delle strategie e degli interventi proposti con i principi dello sviluppo sostenibile;
- k) Operazione: un progetto o un gruppo di progetti selezionati dalle strutture regionali attuatrici o dagli Organismi intermedi nell'ambito del Programma, secondo criteri stabiliti dal Comitato di Sorveglianza, ed attuato da uno o più beneficiari, che consente il conseguimento degli scopi dell'Asse prioritario a cui si riferisce;
- l) Fondo: il Fondo POR FESR 2007 - 2013, gestito fuori bilancio regionale dal soggetto pagatore, e istituito con l'articolo n 24 della legge regionale n. 7/2008 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivante dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)).

(1) Parole sostituite da art. 3, c. 1, DPR n. 9/5/2011, n. 0105/Pres. (B.U.R. 18/5/2011, n. 20).

(2) Parole sostituite da art. 2, DPR n. 9/6/2015, n. 0114/Pres. (B.U.R. 24/6/2015, n. 25).

CAPO II DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL FONDO

Art. 3
(Trasferimenti in favore del Fondo)

1. Il trasferimento delle risorse di cui all'art. 24 della legge regionale n. 7/2008 in favore del Fondo e' attuato con provvedimento del Soggetto pagatore in relazione alle esigenze finanziarie rappresentate dalle strutture regionali attuatrici, secondo le modalita' previste dall'art. 5.

2. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene anche a titolo di anticipazione, da parte della Regione, del cofinanziamento comunitario e statale.

3. Al Fondo vengono trasferite le risorse necessarie al finanziamento delle singole Attivita' riferite agli Assi prioritari del Programma, ivi compresi gli oneri fiscali.

Art. 4
(Modalita' di funzionamento e di utilizzazione del Fondo)

1. Il Fondo e' dotato di piena e completa autonomia patrimoniale ed e' gestito dal Soggetto pagatore nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.

2. Il Soggetto pagatore mantiene evidenza contabile separata di tutte le risorse che affluiscono al Fondo a qualunque titolo, compresi gli interessi maturati sulle disponibilita' del medesimo.

3. La gestione del Fondo deve evidenziare i pagamenti autorizzati, quelli effettuati, le somme restituite e le somme recuperate, relativamente ad ogni singola operazione finanziata dal Programma.

4. Il Soggetto pagatore trasmette annualmente alla Giunta regionale il rendiconto annuale della gestione del Fondo, ai sensi della Legge 25 novembre 1971, n. 1041 e del D.P.R. 11 luglio 1977, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5
(Comunicazione delle esigenze finanziarie)

1. Al fine di garantire che la dotazione del Fondo sia adeguata ai reali fabbisogni di spesa connessi all'esecuzione del Programma, le strutture regionali attuatrici, secondo le modalita' stabilite dal Soggetto pagatore, sono tenute a comunicare periodicamente al Soggetto pagatore stesso le esigenze finanziarie di propria competenza.

2. Le comunicazioni, di cui al comma 1, vengono trasmesse, per conoscenza, anche all'Autorita' di Gestione e all'Autorita' di Certificazione del Programma.

3. Il Soggetto pagatore, al fine di gestire correttamente la disponibilita' di cassa del Fondo, procede al pagamento delle risorse del Fondo sulla base delle richieste di pagamento trasmesse dalle strutture regionali attuatrici. Qualora le richieste di pagamento di ogni singola struttura eccedano le esigenze finanziarie dalle stesse comunicate in base

al comma 1, fatte salve diverse indicazioni rese dall'Autorità di Gestione ai fini del rispetto degli obiettivi di spesa annuali del Programma, il soggetto pagatore si riserva la facoltà di non procedere al pagamento.

CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

Art. 6

(Ripartizione delle funzioni tra Autorità di Gestione e Strutture regionali attuatrici)

1. Nel rispetto del disposto dell'art. 60 del Regolamento CE n. 1083/06 e del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche e integrazioni, le funzioni dell'Autorità di Gestione⁽¹⁾⁽²⁾ e delle strutture regionali attuatrici sono specificate come segue:

Autorità di Gestione. ⁽¹⁾⁽²⁾:

- 1) coordinare la programmazione e l'attuazione del POR, anche attraverso l'elaborazione e la proposta di norme, disposizioni e provvedimenti attuativi di carattere generale e l'adozione di manuali, l'emanazione, tramite circolari, di direttive nei confronti delle Strutture regionali attuatrici, degli Organismi Intermedi, laddove previsti, e dei beneficiari delle operazioni, fornire assistenza alle strutture regionali attuatrici attraverso l'emanazione di pareri, informazioni e documentazione necessaria per la corretta attuazione del Programma;
- 2) sovrintendere alla gestione finanziaria del POR, effettuata da parte delle strutture regionali attuatrici anche per il tramite degli Organismi intermedi, sottoponendo all'approvazione della Giunta regionale la ripartizione delle risorse finanziarie tra le strutture regionali attuatrici e le attività del Programma;
- 3) organizzare e guidare le attività del Comitato di Sorveglianza;
- 4) proporre al Comitato di Sorveglianza i criteri di selezione delle singole categorie di operazioni, incluse eventuali successive modifiche e/o integrazioni, definiti in accordo con le strutture regionali attuatrici competenti, e sottoporli allo stesso per la successiva approvazione;
- 5) informare il Comitato di Sorveglianza sui risultati della verifica di cui all'art. 60, comma 1, lettera a) del reg. CE 1083/2006;
- 6) predisporre, sentite le Strutture attuatrici competenti, i fac-simili di piste di controllo coerentemente a quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento CE 1828/06, e inviarle alle medesime, compilate nella parte relativa alla programmazione, verificandone il corretto e periodico implementazione ed aggiornamento da parte delle Strutture attuatrici;
- 7) assicurare l'impiego dei sistemi delle procedure di informazione e di sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati, secondo quanto disposto dal capo I sezione 4 del Regolamento CE 1828/06;
- 8) gestire i rapporti con la Commissione Europea con particolare riguardo alla trasmissione di tutte le informazioni ad essa necessarie ai sensi dei Regolamenti (CE) 1083/2006 e 1828/2006;

- 9) elaborare e presentare alla Commissione Europea, previa approvazione del Comitato di sorveglianza, i Rapporti annuali e finale di esecuzione, nei termini previsti e in accordo con le richieste della Commissione Europea;
- 10) organizzare le attività di valutazione del Programma Operativo e garantire che le stesse siano svolte conformemente all'art. 47 del Regolamento (CE) 1083/2006;
- 11) svolgere le attività di informazione e pubblicità, in particolare predisponendo e coordinando l'attuazione del Piano di Comunicazione, nonché informare il Comitato di Sorveglianza in merito alla realizzazione degli interventi informativi previsti dal Piano stesso, secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) 1828/2006;
- 12) garantire l'esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione attuata nell'ambito del Programma Operativo e assicurare la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione;
- 13) raccogliere, secondo le scadenze prestabilite, le previsioni e le attestazioni di spesa, le check list e i verbali di controllo elaborati dalle Strutture regionali attuatrici e, previa verifica della completezza della documentazione, aggregare e inviare le stesse all'Autorità di Certificazione ai fini dell'inoltro delle previsioni di spesa e delle domande di pagamento alla C.E. e allo Stato;
- 14) predisporre, sentite le strutture regionali attuatrici, e divulgare ai soggetti interessati le procedure e la modulistica necessaria per la verifica amministrativa e in loco delle operazioni;
- 15) elaborare, sentite le strutture regionali attuatrici competenti per materia, le proposte di modifica del Programma che si rendessero necessarie anche per assicurare una sua più efficace ed efficiente gestione;
- 16) coordinare i rapporti tra l'Autorità Ambientale e le Strutture regionali attuatrici nell'attuazione del Programma;
- 17) elaborare, in accordo con le strutture regionali attuatrici competenti per materia, le bozze di convenzioni che vengono stipulate tra strutture regionali attuatrici e Organismi intermedi e che sono sottoposte all'approvazione della Giunta Regionale;

Strutture regionali attuatrici:

- 18) concorrere alla definizione dei documenti di programmazione e dei criteri di selezione delle operazioni secondo le rispettive competenze settoriali;
- 19) garantire la corretta gestione finanziaria delle attività di propria competenza in coerenza con le disposizioni normative comunitarie di cui al Titolo VII del Regolamento (CE) 1083/06 e del presente regolamento al fine di concorrere alla dichiarazione di spesa di cui agli artt. 86 e 89 dello stesso Regolamento.
- 20) elaborare, di concerto con l'AdG, i bandi e gli inviti da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale utilizzando i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza;
- 21) individuare le operazioni e i beneficiari da ammettere a contributo, in conformità con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza e secondo le procedure approvate dalla Giunta regionale, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento CE 1828/06;
- 22) provvedere alla stipula delle convenzioni elaborate in conformità alle bozze approvate con deliberazioni di Giunta Regionale di cui all'art. 7 comma 4 lettera f), con gli Organismi Intermedi individuati sulla base delle deliberazioni della

- Giunta Regionale di cui all'art. 7 comma 4 lett. e per la delega delle necessarie funzioni di gestione;
- 23) emettere gli atti di impegno e di liquidazione nei confronti dei beneficiari delle operazioni finanziate e nei confronti degli eventuali Organismi Intermedi;
 - 24) garantire il controllo della corretta attuazione degli adempimenti delegati agli Organismi intermedi;
 - 25) alimentare, unitamente al soggetto pagatore, il sistema informatico di gestione e monitoraggio del Programma, secondo le disposizioni rese dall'Autorità di Gestione, con tutte le necessarie informazioni concernenti le operazioni di propria competenza e della cui correttezza e veridicità sono responsabili;
 - 26) accertarsi, attraverso le opportune verifiche amministrative su base documentale e le verifiche in loco e secondo le procedure definite dall'Autorità di Gestione sentite le strutture regionali attuatrici competenti, dell'effettiva fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati, dell'esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari, della conformità delle stesse alle norme comunitarie e nazionali;
 - 27) trasmettere all'Autorità di Gestione, secondo le scadenze stabilite dalla stessa, le previsioni di spesa, le attestazioni di spesa, le check list e i verbali di controllo relativamente alle operazioni da inserire nelle domande di pagamento da inoltrare alla C.E. e allo Stato da parte dell'Autorità di Certificazione;
 - 28) disporre e verificare che i beneficiari e gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione delle operazioni adottino un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
 - 29) collaborare alle attività di valutazione del Programma;
 - 30) implementare e aggiornare le piste di controllo per le attività di propria competenza, secondo le procedure stabilite dall'Autorità di Gestione e nel rispetto dell'art. 15 del Regolamento 1828/2006;
 - 31) fornire all'Autorità di Gestione tutte le informazioni utili per l'organizzazione del Comitato di Sorveglianza e per la predisposizione della relativa documentazione compresi i Rapporti annuali e finali di esecuzione;
 - 32) concorrere con l'Autorità di Gestione nel garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'articolo 69 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006;
 - 33) trasmettere all'Autorità di Gestione le informazioni da inoltrare alla Commissione europea per la valutazione degli eventuali grandi progetti;
 - 34) applicare le procedure stabilite dall'Autorità di Gestione sentite le strutture regionali attuatrici competenti, in caso di irregolarità e di recupero degli importi indebitamente versati;
 - 35) monitorare, in concorso con il soggetto pagatore, in caso di recupero delle risorse erogate, la corretta e regolare restituzione delle risorse al Fondo dal parte dei soggetti cui tale obbligo è riferito.

(1) Parole sostituite da art. 3, c. 1, DPRReg. 9/5/2011, n. 0105/Pres. (B.U.R. 18/5/2011, n. 20).

(2) Parole sostituite da art. 3, c. 1, DPRReg. 9/6/2015, n. 0114/Pres. (B.U.R. 24/6/2015, n. 25).

Art. 7
(Procedure)

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a dare attuazione al Programma, anche relativamente agli aiuti di Stato ivi previsti e autorizzati dalla Commissione europea in conformita' alle disposizioni comunitarie in materia.

2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione proposta dall'Assessore alle attivita' produttive, al manifatturiero e agli affari generali ⁽¹⁾⁽²⁾, individua i criteri di selezione delle operazioni da presentare per l'approvazione al Comitato di Sorveglianza del Programma.

3. La Giunta Regionale con deliberazioni proposte dall'Assessore alle attivita' produttive, al manifatturiero e agli affari generali ⁽¹⁾⁽²⁾, approva i requisiti tecnico organizzativi indicati dai Regolamenti (CE) 1083/06 e 1828/06 degli Organismi intermedi, ove previsti, e il piano finanziario analitico del Programma, declinato per strutture regionali attuatrici e per annualita' e sue eventuali modifiche.

4. Sulla base delle deliberazioni di cui al comma 3 la Giunta regionale, con deliberazioni proposte dagli Assessori competenti per materia e di concerto con l'Assessore alle attivita' produttive, al manifatturiero e agli affari generali ⁽¹⁾⁽²⁾:

- a) approva le procedure e i termini per l'implementazione delle attivita' e l'elenco delle operazioni prioritarie da realizzare direttamente dalle strutture regionali attuatrici in qualita' di beneficiario cosı' come definito dall'art. 2 punto 4 del Regolamento CE 1083/2006 e il relativo costo indicativo nonch  il documento per il coordinamento e integrazione delle Aree montane avente finalita' di sintesi e raccordo tra il Programma e i piani di azione locale delle Comunita' Montane e delle Province di Gorizia e Trieste approvati ai sensi della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano)⁽³⁾;
- b) indica gli strumenti attuativi delle Leggi regionali di settore individuate nel Programma o successivamente con apposita deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, di concerto con l'Assessore alle attivita' produttive, al manifatturiero e agli affari generali ⁽¹⁾⁽²⁾;
- c) assegna le risorse agli strumenti regionali di settore cofinanziati dal Programma secondo quanto previsto al punto b);
- d) approva i bandi e gli inviti con le relative risorse finalizzati all'identificazione dei beneficiari e/o delle operazioni nonch  degli Organismi Intermedi⁽³⁾;
- e) individua gli Organismi Intermedi secondo le modalita' previste dal Programma e/o le funzioni di gestione e controllo da delegare, con l'assegnazione indicativa ad ognuno di essi delle risorse, suddivisa per attivita';
- f) approva le bozze di convenzione da stipulare tra le strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi.

5. Successivamente alla deliberazione con la quale la Giunta regionale approva il piano finanziario analitico del Programma, di cui al comma 3, ove necessario, i Direttori Centrali, con proprio decreto, provvederanno a ripartire le risorse assegnate alle attivita' gestite da pi  Servizi, ai Servizi medesimi anche fra le diverse linee di intervento, ove presenti, nell'ambito della medesima attivita'. Nel caso di attivita' articolate in diverse linee di intervento ma gestite dallo stesso Servizio, ove necessario, i Direttori Centrali, con proprio decreto, provvederanno a ripartire le risorse assegnate all'attivita' fra le linee

di intervento medesime. I decreti saranno inviati all'AdG ai fini delle conseguenti implementazioni dei sistemi di monitoraggio e del controllo della correttezza contabile della ripartizione effettuata.⁽⁵⁾

-
- (1) Parole sostituite da art. 3, c. 2, DPRReg. 9/5/2011, n. 0105/Pres. (B.U.R. 18/5/2011, n. 20).
 - (2) Parole sostituite da art. 4, DPRReg. 9/6/2015, n. 0114/Pres. (B.U.R. 24/6/2015, n. 25).
 - (3) Parole aggiunte da art. 1, c. 1, DPRReg. 6/7/2009, n. 0185/Pres. (B.U.R. 15/7/2009, n. 28).
 - (4) Parole aggiunte da art. 1, c. 2, DPRReg. 6/7/2009, n. 0185/Pres. (B.U.R. 15/7/2009, n. 28).
 - (5) Comma sostituito da art. 1, c. 1, DPRReg. 9/5/2011, n. 0105/Pres. (B.U.R. 18/5/2011, n. 20).

Art. 8 (Proroghe fine progetto)

1. Le proroghe per la chiusura dei progetti possono essere autorizzate, dalle strutture regionali attuatrici del Programma su indicazione dell'Autorità di Gestione, tenuto conto dell'avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi di spesa, al fine di garantire una efficace ed efficiente realizzazione del Programma.

2. Le operazioni cofinanziate dal Programma con beneficiario diverso dalla Regione dovranno terminare al massimo entro 3 mesi prima della data ultima di ammissibilità della spesa fissata dalla Commissione Europea con Regolamento CE 1083/06 e successive modifiche e integrazioni e dalle successive decisioni di approvazione del Programma;⁽¹⁾

2 bis. La disposizione di cui al comma 2 non si applica alle operazioni cofinanziate dal Programma con beneficiario la Regione.⁽²⁾⁽³⁾

-
- (1) Comma sostituito da art. 5, c. 1, DPRReg. 9/6/2015, n. 0114/Pres. (B.U.R. 24/6/2015, n. 25).
 - (2) Comma aggiunto da art. 2, c. 1, DPRReg. 9/5/2011, n. 0105/Pres. (B.U.R. 18/5/2011, n. 20).
 - (3) Comma sostituito da art. 5, c. 2, DPRReg. 9/6/2015, n. 0114/Pres. (B.U.R. 24/6/2015, n. 25).

Art. 9 (Pubblicità)

1. Il Programma, i bandi, gli avvisi e gli atti concernenti l'approvazione delle iniziative da ammettere a finanziamento sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. L'Amministrazione regionale dà adeguata pubblicità al Programma, in particolar modo con riferimento ai bandi e agli avvisi di partecipazione, mediante diversificati mezzi di comunicazione, anche multimediali, nel rispetto della normativa comunitaria e di settore. Le relative spese fanno carico alle misure di assistenza tecnica del Programma, ove da questo previsto.

Art. 9 bis (Delegazione amministrativa intersoggettiva)⁽¹⁾

1. L'Amministrazione regionale, ove ricorra, è legittimata ad operare tramite l'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva di cui all'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n.14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

(1) Articolo aggiunto da art. 2, c. 1, DPREg. 6/7/2009, n. 0185/Pres. (B.U.R. 15/7/2009, n. 28).

CAPO IV DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE ORDINARIA DEL PROGRAMMA

Art. 10 *(Definizione di gestione ordinaria)*

1. Per gestione ordinaria si intende la procedura che prevede la concessione del contributo alle operazioni direttamente a valere sulle risorse del Fondo al momento della loro prima selezione.

Art. 11 *(Impegno e concessione delle risorse destinate al Programma)*

1. Si considera atto di impegno sul Fondo il decreto del Direttore centrale competente che approva le operazioni da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse destinate al Programma.

1 bis. Gli atti di rideterminazione dell'impegno, di cui al comma 1, sono effettuati con decreto del Direttore centrale, fatta salva l'ipotesi di delega al Direttore di servizio.⁽¹⁾

2. Le strutture regionali attuatrici verificano che gli impegni non eccedano le disponibilità del piano finanziario del Programma, assegnate per le attività da esse gestite, anche a seguito del decreto di cui all'art. 7 comma 5.

3. I Direttori dei Servizi o gli incaricati di posizioni organizzativa o gli altri soggetti competenti secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale di cui al DPGR 27 agosto 2004, n. 0277/ Pres. e smi, emettono il decreto di concessione nei confronti dei soggetti destinatari delle risorse.

4. L'impegno di spesa conseguente a obbligazioni contrattuali e' assunto a seguito della stipulazione del contratto, come previsto dall'art. 44 e seguenti dalla Legge Regionale del 08 agosto 2007 n. 21, Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

(1) Comma aggiunto da art. 3, c. 1, DPREg. 6/7/2009, n. 0185/Pres. (B.U.R. 15/7/2009, n. 28).

Art. 12 *(Autorizzazione dei pagamenti)*

1. Le strutture regionali attuatrici, previa verifica che il pagamento non ecceda l'importo impegnato, autorizzano il Soggetto pagatore a provvedere ai pagamenti trasmettendo l'atto di cui al successivo comma 2 al Soggetto pagatore medesimo.

2. L'atto di autorizzazione del pagamento è costituito dal decreto di liquidazione del Direttore del Servizio o degli incaricati di posizione organizzativa o gli altri soggetti competenti secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale di cui al DPGR 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e smi, che dispone l'erogazione delle risorse di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 7/2008, in acconto o a saldo, a fronte di spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, nonché a seguito dell'espletamento degli adempimenti disposti dall'articolo 13 del Regolamento (CE) 1828/2006 della Commissione e dagli strumenti attuativi del Programma.

3. Coerentemente con il disposto di cui all'art. 78 del Reg. CE 1083/2006, nel caso di aiuti di stato e qualora gli strumenti di cui all'articolo 7 comma 4, lettera b) lo prevedano, l'Autorizzazione al pagamento può avere ad oggetto erogazioni in via anticipata, previa presentazione di fideiussione bancaria, polizza assicurativa o altra idonea garanzia patrimoniale di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi, calcolati secondo quanto previsto dall'art. 49 della L.R. 7/2000 e successive modifiche e integrazioni e nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria di riferimento, previa indicazione con apposita circolare della Autorità di Gestione⁽¹⁾.

4. Nel caso di erogazioni in via anticipata ai soggetti privati al di fuori del quadro di aiuti di stato si dispone che le stesse non possono superare i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria di riferimento, previa indicazione con apposita circolare della Autorità di Gestione⁽²⁾, previa presentazione di fideiussione bancaria, polizza assicurativa o altra idonea garanzia patrimoniale di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi. Tali anticipazioni possono essere erogate previo accertamento dell'effettivo inizio nonché di ogni eventuale assunzione di altra notizia inerente al concreto avvio dell'operazione.

5. L'erogazione in via anticipata ai soggetti pubblici sarà possibile alle condizioni che l'Autorità di gestione individuerà per permettere la trasformazione delle stesse in spesa rendicontabile ai fini del rispetto degli obiettivi di spesa annuali del Programma e delle regole inerenti al patto di stabilità e crescita.

6. Le percentuali massime di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo potranno essere ridotte in applicazione dei limiti annuali imposti dal patto di stabilità e crescita, tramite apposite deliberazioni di Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle attività produttive, al manifatturiero e agli affari generali⁽³⁾⁽⁴⁾.

(1) Parole sostituite da art. 4, c. 1, DPRReg. 6/7/2009, n. 0185/Pres. (B.U.R. 15/7/2009, n. 28).

(2) Parole sostituite da art. 4, c. 2, DPRReg. 6/7/2009, n. 0185/Pres. (B.U.R. 15/7/2009, n. 28).

(3) Parole sostituite da art. 3, c. 2, DPRReg. 9/5/2011, n. 0105/Pres. (B.U.R. 18/5/2011, n. 20).

(4) Parole sostituite da art. 6, c. 1, DPRReg. 9/6/2015, n. 0114/Pres. (B.U.R. 24/6/2015, n. 25).

1. Il Soggetto pagatore, sulla base delle Autorizzazioni di pagamento di cui all'articolo 12, provvede all'ordinazione della spesa a valere sul Fondo, dando ordine alla Tesoreria regionale di pagare i destinatari, attraverso un apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria stessa.

2. Il Soggetto pagatore non procede all'ordinazione della spesa di cui al comma 1, qualora rilevi il mancato adempimento, da parte delle strutture regionali attuatrici, delle verifiche di cui all'art. 12, comma 1 e, successivamente all'adozione del sistema informatico, delle modalità di gestione e utilizzazione dello stesso definite dall'Autorità di Gestione ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 7/2008.

3. Il Soggetto pagatore provvede al pagamento di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art 12, solo dopo aver ricevuto, da parte delle Strutture regionali attuatrici, il decreto di autorizzazione del pagamento corredato dell'approvazione vincolante da parte dell'Autorità di Gestione, la quale al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi del Programma, può sospendere quanto disposto dai commi 3, 4 e 5. La sospensione non potrà comunque intervenire laddove sia già stata presentata dal soggetto beneficiario la garanzia prevista dall'art. 12, commi 3 e 4.

4. La Tesoreria Regionale provvede al pagamento dei contributi nei termini previsti dalla convenzione di Tesoreria.

Art. 14

(Revoche, rideterminazioni e prese d'atto di rinuncia)

1. Qualora si verifichi la necessità di dare avvio al procedimento di revoca, di presa d'atto di rinuncia o di altre rideterminazioni, le strutture regionali attuatrici trasmettono all'Autorità di Gestione e all'Autorità di Certificazione i relativi atti conseguenti.

2. Tutti gli atti di cui al comma 1 che comportano un'entrata in favore del Fondo devono essere trasmessi al Soggetto pagatore.

3. Il soggetto pagatore alimenta il sistema di monitoraggio inserendo gli importi accreditati sul Fondo a seguito degli atti di cui al comma 1.

CAPO V

DISPOSIZIONI PER LE GESTIONI SPECIALI DEL PROGRAMMA

Art. 15

(Finanziamento di operazioni coerenti già ammesse a finanziamento di leggi regionali di settore)

1. Nei casi previsti dall'art. 7 comma 4 lettera b), le risorse stanziare in favore del Programma possono rimborsare, per garantire il raggiungimento dei target di spesa annuali indicati dall'art. 93 e seguenti del Regolamento CE 1083/06, operazioni già

ammesse a finanziamento con risorse regionali inerenti a leggi regionali di settore e relativi strumenti attuativi, qualora per le operazioni non sia già intervenuto il decreto di concessione di risorse regionali ed esse siano coerenti con i criteri e le modalità attuative delle singole attività del Programma medesimo e nel rispetto delle disposizioni dei Regolamenti comunitari e delle disposizioni approvate in sede di Comitato di Sorveglianza. Nel caso in cui le risorse del Programma siano destinate a rimborsare operazioni per le quali sia già intervenuto il decreto di concessione di risorse regionali, il rimborso potrà essere effettuato solo a conclusione dell'operazione medesima, successivamente alla liquidazione dell'importo dovuto al beneficiario.

2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, la procedura di finanziamento prevede:

- a) impegno delle risorse assegnate dal Fondo attraverso decreto del Direttore Centrale competente che individua puntualmente, sulla base delle indicazioni preliminarmente fornite dall'Autorità di Gestione e previo assenso formale della medesima, le operazioni, già ammesse a finanziamento⁽¹⁾ attraverso le leggi regionali di cui al comma 1, da ammettere a finanziamento nell'ambito del Programma nei limiti individuati dall'Autorità di Gestione ai fini di assicurare la corretta gestione finanziaria del programma e gli adempimenti di cui all'art. 93 del regolamento 1083/06;
- b) richiesta di pagamento a valere sulle risorse assegnate al Fondo attraverso decreto del Direttore di servizio competente o dell'incaricato di posizione organizzativa o gli altri soggetti competenti secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale, che autorizza il Soggetto pagatore a disporre il rimborso in favore del bilancio regionale e eventualmente il pagamento in favore del beneficiario, a fronte delle operazioni individuate nell'ambito dell'atto di impegno di cui alla lettera a);
- c) pagamento del rimborso a valere sul Fondo ed eventualmente il pagamento in favore del beneficiario, da parte del Soggetto pagatore, per il tramite della Tesoreria regionale, attraverso il conto corrente di cui all'articolo 13 comma 1.

3. Nel caso in cui le iniziative ammesse a finanziamento del Programma secondo le procedure del presente articolo, vengano revocate o siano oggetto di rinuncia i soggetti di cui all'art. 11 comma 3 adottano un decreto di disimpegno delle relative somme e qualora sia già avvenuto il rimborso di cui al comma 2, lettere b) e c), procedono al recupero delle somme stesse nei confronti dei destinatari, i quali dovranno riversarle al Fondo, comprensive degli interessi, calcolati secondo quanto previsto dall'art. 49 della L.R. 7/2000 e successive modifiche e integrazioni.

4. Nelle fattispecie disciplinate dal presente articolo l'amministrazione regionale, nel rispetto del principio di addizionalità di cui all'art. 15 del Reg. CE 1083/2006, si impegna a garantire che le risorse regionali risparmiate vengano destinate alle medesime finalità e che le risorse del Fondo non utilizzate vengano ad esso restituite.

(1) Parole sostituite da art. 5, c. 1, DPRReg. 6/7/2009, n. 0185/Pres. (B.U.R. 15/7/2009, n. 28).

*(Disposizioni specifiche per il cofinanziamento delle operazioni di competenza della
Protezione Civile della Regione)*

1. La gestione finanziaria degli interventi di competenza della Protezione civile è attuata secondo le disposizioni della L.R. n. 64/1986, titolo III, art. 33 e ss. (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile) con utilizzo del Fondo regionale per la protezione civile al quale tramite il Fondo speciale POR FESR 2007-2013 sono rimborsate le spese sostenute per la realizzazione delle iniziative, secondo le regole di ammissibilità del Programma.

2. Nei casi di cui al comma 1, successivamente alla determinazione definitiva della spesa ed erogazione della stessa, con provvedimento del soggetto competente viene richiesto il rimborso a valere sul Fondo speciale POR FESR 2007 - 2013 delle somme complessivamente spese per la realizzazione delle operazioni inizialmente finanziate attraverso il Fondo regionale per la protezione civile, previa verifica che l'importo chiesto a rimborso non ecceda l'importo impegnato.

3. Il Soggetto pagatore provvede, a seguito del ricevimento del provvedimento di cui al comma precedente, al pagamento del rimborso in favore del Fondo regionale per la Protezione civile, per il tramite della Tesoreria regionale, attraverso il conto corrente di cui all'articolo 13, comma 1.

Art. 17

(Rapporti con Organismi intermedi)

1. I rapporti intercorrenti tra ciascuno degli Organismi Intermedi e le strutture regionali attuatrici sono regolamentati dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 4, lettera f), che stabiliscono, in particolare, i contenuti della delega, le funzioni reciproche, gli obblighi e le modalità di presentazione delle spese sostenute, le modalità di svolgimento delle attività di gestione e controllo, comprese le modalità per la concessione di proroghe per la rendicontazione delle operazioni individuate, le modalità di conservazione dei documenti, la descrizione dei flussi finanziari, eventuali compensi, sanzioni per ritardi, negligenze o inadempienze.

2. Gli Organismi Intermedi saranno direttamente responsabili dell'attuazione e gestione della parte di Programma loro affidato secondo quanto stabilito dalle relative convenzioni, come previsto dagli artt. 42 e 43 del Regolamento (CE) 1083/2006 del 11 luglio 2006 e dell'art. 12 del Regolamento (CE) 1828/2006 del 8 dicembre 2006.

3. Con decreto del Direttore Centrale competente si impegnano i fondi a favore degli Organismi Intermedi, secondo quanto previsto dalle Deliberazioni di Giunta Regionale di cui all'art. 7, comma 4, lett. e).

4. I Direttori dei Servizi o gli incaricati di posizione organizzativa o gli altri soggetti competenti secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale emettono il decreto di pagamento nei confronti degli Organismi Intermedi nei modi e nei termini stabiliti dalle convenzioni di cui al comma 1.

5. Il soggetto pagatore provvede al pagamento di cui al comma 4, secondo le procedure stabilite all'art. 13.

6. Per quanto concerne i flussi finanziari di cui al comma 4, si specifica che gli eventuali trasferimenti effettuati in via di anticipazione in favore degli Organismi intermedi non possono superare il limite massimo del 35% della dotazione finanziaria come individuata dalla Deliberazione della Giunta Regionale di cui all'art. 7 comma 4 lett. e). Gli anticipi potranno essere disposti solo previa verifica dell'avvio dell'attività di gestione/attuazione delle attività assegnate all'Organismo intermedio. Tale limite potrà essere ridotto coerentemente con quanto disposto dall'art. 12 comma 6.

7. Coerentemente con quanto previsto dall'art. 42, comma 1, secondo paragrafo, del regolamento CE 1083/2006, le strutture regionali attuatrici mantengono la responsabilità finanziaria relativamente alle attività delegate all'organismo intermedio. Per tutte le informazioni ad essa necessarie, l'Autorità di Gestione si riferisce esclusivamente alla struttura regionale attuatrici.

8. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rimanda a quanto disposto dall'art. 12, secondo paragrafo, del Regolamento CE n. 1828/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, laddove applicabili.

Art. 17 bis.

(Disposizioni per l'attuazione dell'attività 4.2.a) del Programma)⁽¹⁾

1. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna, di concerto con l'Autorità di Gestione del Programma, predispose il documento per il coordinamento e l'integrazione delle aree montane di cui alla lettera a), comma 4, articolo 7.

(1) Articolo aggiunto da art. 6, c. 1, DPR n. 6/7/2009, n. 0185/Pres. (B.U.R. 15/7/2009, n. 28).

Art. 18

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.